

# Rassegne giuridiche

Gennaio - aprile 2017

Normativa internazionale.....	2
ONU.....	2
Misure generali di attuazione – Diritti; Discriminazione.....	2
Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale, Osservazioni conclusive del 17 febbraio 2017, CERD/C/ITA/CO/19-20, <i>Concluding observations on the combined nineteenth and twentieth periodic reports of Italy</i> .....	2
Misure di protezione – Minoranze religiose.....	3
Consiglio d'Europa.....	3
Assemblea Parlamentare, Risoluzione 2163 (2017) del 27 aprile 2017, <i>The protection of the rights of parents and children belonging to religious minorities</i> .....	3
Misure di protezione – Ricollocazione, Reinsediamento e Rimpatri; Minori migranti.....	3
Unione Europea.....	3
Commissione europea COM(2017) 211 final del 12 aprile 2017, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, <i>La protezione dei minori migranti</i> .....	3
Ambiente familiare – Adozioni; Conciliazione tra vita familiare e professionale.....	5
Parlamento europeo, P8_TA(2017)0013 del 2 febbraio 2017, <i>Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni</i> .....	5
Normativa Nazionale.....	6
Misure di protezione – Minori migranti e minori stranieri non accompagnati.....	6
Legge 7 aprile 2017, n. 47, <i>Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati</i> .....	6
Povertà.....	6
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 12 gennaio 2017, <i>Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502</i> .....	6
Salute.....	7
Ministero della Salute, Decreto 3 aprile 2017, <i>Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri</i> .....	7
Giurisprudenza.....	8
Bullismo - Stalking.....	8
Cassazione penale, sez. V, 27 aprile 2017, n. 28623.....	8
Adozione - Parto in anonimato, Stato di abbandono.....	8
Cassazione civile, Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946.....	8
Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2017, n. 782.....	8
Ambiente familiare - Maternità surrogata.....	9
Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, <i>Paradiso and Campanelli v. Italy</i> , ricorso n. 25358/12, 24 Gennaio 2017.....	9
Misure di protezione - Affidamento condiviso.....	9
Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27.....	9
Misure di protezione - Ascolto del minore.....	9
Cassazione civile, sez. I, 27 marzo 2017, n. 7762.....	9
Famiglie omogenitoriali - Filiazione e adozione.....	10
Corte appello Palermo, sez. I, 11 aprile 2017.....	10
Tribunale Minorenni di Firenze, 8 marzo 2017, Pres. Laera, Relatore Lupo.....	10
Corte appello Trento, sez. I, 23 febbraio 2017, Pres. Relatore Zattoni.....	10

## Normativa internazionale

### ONU

#### Misure generali di attuazione – Diritti; Discriminazione

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, Osservazioni conclusive del 17 febbraio 2017, CERD/C/ITA/CO/19-20, [Concluding observations on the combined nineteenth and twentieth periodic reports of Italy](#).

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, nelle sue ultime Osservazioni conclusive riguardanti l'Italia, afferma che devono essere adottate a livello legislativo innanzitutto le misure necessarie a **vietare tutte le forme di discriminazione**, anche sulla base dell'origine razziale, nazionale o etnica. Ricorda inoltre che le garanzie legislative contro la discriminazione razziale devono essere applicate **anche a chi non è cittadino**, indipendentemente dal suo status di immigrato.

È richiesto al nostro Paese che, nella sua prossima relazione periodica, fornisca tutti gli ulteriori chiarimenti necessari riguardo il quadro legislativo di riferimento e l'esatta formulazione di quelle disposizioni giuridiche che vietano tutte le forme di discriminazione razziale conformemente all'**articolo 1** della **Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale**<sup>1</sup>.

Si raccomanda che venga stabilito un meccanismo che permetta di raccogliere i dati disaggregati sui reati commessi in base a motivazioni legate alla razza. Un'attenzione particolare è dedicata alle discriminazioni perpetrate nei confronti dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti (RSC). Il Comitato raccomanda innanzitutto che lo Stato interrompa eventuali piani diretti sia a ulteriori sgomberi di comunità Rom, Sinti e Camminanti sia all'istituzione di nuovi campi o aree segregate che creino una separazione dal resto della società. Deve essere inoltre rivista e semmai modificata la legislazione, e più in generale le politiche e le pratiche nazionali in materia di alloggi, regionali e comunali, in modo che non si creino discriminazioni. In riferimento ai **minori** deve essere data la massima priorità agli sforzi volti a garantire che i **bambini Rom, Sinti e Camminanti** possano accedere a **un'istruzione di qualità adeguata sia culturalmente che linguisticamente**, in scuole che siano geograficamente accessibili e nelle quali non subiscano alcuna forma di scolarizzazione segreta o trattamento negativo da parte del personale o degli studenti. L'Italia deve garantire che la strategia nazionale per l'inserimento delle comunità RSC<sup>2</sup> per il periodo 2012-2020 comporti **un miglioramento concreto del godimento dei relativi diritti**, attraverso anche la loro diretta partecipazione allo sviluppo e all'attuazione della stessa, e che vi siano un regolare monitoraggio e una costante valutazione dei dati. Il Comitato dedica poi la sua attenzione al problema del **lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura (caporalato)**, in particolare dopo la **Legge 199/2016**<sup>3</sup>, richiedendo che vengano introdotte ulteriori misure volte a rafforzare la capacità dell'ispettorato del lavoro di attuare al meglio la legislazione per combattere lo sfruttamento del lavoro, la discriminazione in base alla razza del lavoratore e garantire che siano sanzionati i datori di lavoro che abusino dei diritti dei migranti. Proprio in riferimento a questi ultimi va assicurato il pieno accesso alla giustizia e a rimedi efficaci, cosicché possano presentare denunce di violazioni dei propri diritti senza il timore dell'arresto, della detenzione o dell'espulsione dal territorio. Si condanna con forza, ad ogni livello, qualsiasi forma di manifestazione di odio legato alla razza, anche a mezzo internet, e si raccomanda un **intervento immediato per prevenire, eliminare e punire ogni tipo di discriminazione** in tal senso. Lo Stato deve adottare quelle misure concrete, anche dopo aver consultato le comunità

<sup>1</sup> ONU, Assemblea generale, 21 dicembre 1965, [Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale](#).

<sup>2</sup> Presidenza Consiglio dei Ministri, Attuazione comunicazione Commissione europea n.173/2011, 28 febbraio 2012, [Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti](#).

<sup>3</sup> Legge 29 ottobre 2016, n. 199, [Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo](#).

interessate, necessarie ad aumentare la segnalazione dei crimini di odio razzista, assicurando un meccanismo trasparente e accessibile così da fare in modo che le vittime abbiano maggiore fiducia nella polizia e nella giustizia. Ulteriori raccomandazioni sono fatte dal Comitato in riferimento sempre ai migranti, affinché si assicuri che **la detenzione sia una misura di ultima istanza**, dopo che è stato determinato, caso per caso, essere strettamente necessario, proporzionato, legale e non arbitrario, e sia imposta **per il periodo più breve di tempo**. In ogni caso deve essere sempre assicurato che tutte le strutture in cui i migranti e i richiedenti asilo siano privati della loro libertà, siano regolate giuridicamente e che non siano qui trattenuti oltre le 48 ore consentite dalla legge. Va accertato che i **centri di accoglienza siano sufficienti** e con **standard adeguati** sotto tutti i punti di vista, così da assicurare il pieno rispetto delle singole situazioni fisiche e psichiche in cui versano i migranti.

Si segnala inoltre l'importantissimo richiamo del Comitato affinché sia rispettato rigorosamente il **principio del non respingimento** e affinché siano modificate le procedure di espulsione, per garantire che nessun individuo sia espulso senza prima aver accertato che, una volta lasciato il nostro Paese, non corra il rischio di gravi violazioni dei diritti umani.

## Misure di protezione – Minoranze religiose

### Consiglio d'Europa

Assemblea Parlamentare, Risoluzione 2163 (2017) del 27 aprile 2017, [The protection of the rights of parents and children belonging to religious minorities](#).

Nella Risoluzione n. 2136 (2017) del Consiglio d'Europa si pone innanzitutto l'attenzione sul fatto che in Europa, specie negli ultimi anni, la popolazione sia etnicamente, culturalmente e religiosamente, diversificata più che mai. Di conseguenza, le varie tradizioni culturali, etniche e religiose si ritrovano fianco a fianco in una società che vive un'evoluzione complessa e non sempre facile. In particolare, per ciò che riguarda la religione, **le minoranze religiose** si trovano spesso in difficoltà. L'Assemblea parlamentare ricorda, quindi, il suo forte impegno affinché sia garantita una convivenza pacifica tra le persone appartenenti a tali minoranze ed etnie, perché si possa costruire una comunità tollerante, rispettosa e democratica per tutti.

Pertanto l'Assemblea invita tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a **proteggere i diritti sia dei genitori che dei figli appartenenti alle minoranze religiose** attraverso misure sia a livello pratico che legislativo. Va garantita pienamente la libertà di pensiero, di coscienza e di religione per tutti gli individui, incluso il diritto di non aderire a nessuna religione. Va inoltre garantito il diritto di tutti di non essere costretti a compiere azioni contrarie alle loro credenze morali o religiose, garantendo l'accesso ai servizi offerti sempre entro le disposizioni legislative dello Stato, nonché il diritto di essere liberi da ogni forma di discriminazione. In particolare, riguardo i **minori**, si raccomanda di assicurare procedure semplici per i bambini i cui genitori vogliono richiedere l'esenzione dai programmi obbligatori di istruzione religiosa di Stato che sono in conflitto con la loro morale o le rispettive credenze religiose. Devono essere proposte varie opzioni che possano includere anche programmi per l'insegnamento non confessionale della religione, fornendo informazioni riguardo la pluralità delle religioni e riguardo l'etica.

## Misure di protezione – Ricollocazione, Reinsediamento e Rimpatri; Minori migranti

### Unione Europea

Commissione europea COM(2017) 211 final del 12 aprile 2017, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, [La protezione dei minori migranti](#).

Nella Comunicazione 211 final (2017) la Commissione affronta in maniera molto precisa il complesso fenomeno dei **minori migranti** che arrivano nell'Unione europea, spesso non accompagnati. Sappiamo come negli ultimi anni il numero sia aumentato drasticamente e i dati più recenti affermano che nel 2015 e 2016, circa il 30% dei richiedenti asilo nell'Unione europea erano minori. Durante le migrazioni essi rappresentano la categoria certamente più esposta, per la loro vulnerabilità, alle diverse forme di violenza che vanno dallo **sfruttamento sessuale** fino alla **tratta**. Inoltre, anche dopo il loro arrivo sui territori degli Stati membri, possono correre gravi rischi di emarginazione, radicalizzazione e coinvolgimento in attività criminali. Quando i minori viaggiano senza accompagnatori il rischio è ancora più alto. Proteggere tutti i minori migranti, indipendentemente dal loro status e in tutte le fasi della migrazione, rappresenta senza dubbio una priorità. La Commissione sottolinea come l'Unione europea e i suoi Stati membri siano attivi su questo fronte e sia presente un quadro per la protezione dei diritti dei minori migranti che contempla tutti gli aspetti, fra cui le condizioni di accoglienza, il trattamento delle domande e l'integrazione. Inoltre si ricorda come il Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014)<sup>4</sup> sia stato determinante per aumentare la consapevolezza riguardo le già ben chiare necessità di tutela e protezione dei minori migranti non accompagnati.

Lo scopo di questa Comunicazione, come spiega la Commissione stessa, è pertanto quello “di indicare una serie di **azioni coordinate ed efficaci** per rimediare alle carenze in materia di protezione e alle necessità pressanti che i minori devono affrontare una volta raggiunta l'Europa, e che riguardano aspetti che vanno dall'**identificazione, l'accoglienza, l'attuazione delle garanzie procedurali alla creazione di soluzioni durature**. Vi è inoltre un margine per intensificare le azioni trasversali in tutte le fasi della migrazione, come l'uso migliore e più mirato del sostegno finanziario dell'UE, una raccolta più efficace di dati sui minori migranti, e l'organizzazione di formazioni per tutti gli operatori che lavorano con loro. Queste azioni saranno attuate in sinergia con quelle adottate dall'Unione europea per la protezione dei minori ovunque nel mondo, anche nei paesi di origine e di transito”. Il primo punto di analisi riguarda le cause che portano i minori a intraprendere i viaggi verso l'Europa, per cui si tratta di intervenire e lottare innanzitutto contro la persistenza di conflitti spesso lunghi e violenti e contro gli sfollamenti forzati. Di rimediare alle disuguaglianze nei tenori di vita, all'insufficienza delle opportunità economiche e dell'accesso ai servizi di base, di sforzarsi continuamente per eliminare povertà, privazioni e per sviluppare sistemi integrati di protezione dei minori nei paesi terzi. In questo senso le azioni sono dirette al sostegno per lo sviluppo di **validi meccanismi di protezione dei minori** (in particolare i non accompagnati) nei paesi partner, in modo da facilitare almeno la presenza di un ambiente sicuro lungo le rotte migratorie.

Una volta giunti sul territorio, le procedure di identificazione e registrazione devono essere per loro le più rapide possibili, con il sostegno di operatori specializzati. Per ciò che riguarda i minori rifugiati, la Commissione ribadisce il suo impegno per raggiungere l'obiettivo di **garantire a tutti l'accesso all'istruzione**. Inoltre deve essere offerta, sui territori dell'Unione europea, una **accoglienza adeguata** che includa “non solo un alloggio sicuro e adeguato, ma anche i necessari servizi di supporto per garantire il rispetto dell'interesse superiore del minore e il suo benessere, come una rappresentanza indipendente così come l'accesso all'istruzione, alle cure sanitarie, al sostegno psico-sociale, alle attività del tempo libero e a misure relative all'integrazione”.

In relazione alle procedure di determinazione dello status si afferma che l'accesso ad esse debba essere agevole ed efficace e devono essere attuate tutte le garanzie procedurali, rafforzando una serie di misure di protezione fondamentali, soprattutto quelle riguardo l'accesso alle informazioni, la rappresentanza legale e la tutela, il diritto di essere sentiti, il diritto a un ricorso effettivo e gli accertamenti dell'età con metodi multidisciplinari e nel rispetto dei diritti. Si sottolinea come il ruolo dei tutori sui territori sia fondamentale per garantire l'esercizio dei diritti e la tutela degli interessi di tutti i minori non accompagnati. Va ricordato che le soluzioni alle quali si dovrebbe tendere riguardo i minori sono quelle durature, per garantire loro stabilità e normalità. In tutti i casi, a prescindere dal tipo di scelta fatta, va sempre tenuto presente ciò che costituisce la base di ogni decisione riguardo il minore, che è rappresentata da suo superiore interesse.

<sup>4</sup> Unione europea, COM(2010)213 def, 6 maggio 2010, Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio, [Piano d'azione sui minori non accompagnati \(2010-2014\)](#)

## Ambiente familiare – Adozioni; Conciliazione tra vita familiare e professionale

Parlamento europeo, P8\_TA(2017)0013 del 2 febbraio 2017, [Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni](#).

La Risoluzione del Parlamento affronta il tema degli aspetti delle **adozioni** oltre i confini nazionali.

Nelle considerazioni iniziali si ricorda quanto sia essenziale che ogni decisione sia presa in base al principio dell'interesse superiore del fanciullo, della non discriminazione e del rispetto dei suoi diritti fondamentali, per consentire al minore di vivere in un ambiente stabile, in cui abbia la possibilità di crescere e svilupparsi circondato ad affetto e premura.

Per ciò che riguarda le procedure di adozione è necessario perseguire una sempre maggiore efficienza e trasparenza che potranno consentire di migliorare le procedure di adozione nazionali e di facilitare l'adozione a livello internazionale, e di conseguenza aumentare il numero di bambini adottati. Con la Convenzione dell'Aja<sup>5</sup>, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri, è stato definito un sistema di cooperazione amministrativa e di riconoscimento per le adozioni internazionali, cioè per le adozioni nelle quali i genitori adottivi e il bambino o i bambini non hanno la propria residenza abituale nello stesso paese. Per esse è stabilito che il riconoscimento sia automatico in tutti gli Stati firmatari, senza che sia necessaria una procedura specifica per la validità e che possa essere rifiutato solo qualora l'adozione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato interessato, sempre tenendo conto di quale sia l'interesse superiore del minore. Il Parlamento considera poi che, nonostante le norme internazionali vigenti in materia, esistono negli Stati membri opinioni diverse, che divergono sui quali debbano essere i principi guida del processo di adozione, sulle relative procedure e sui conseguenti effetti giuridici del processo stesso.

Si ricorda inoltre che l'Unione europea può adottare le misure che ritiene necessarie per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, chiaramente senza recare pregiudizio al diritto di famiglia nazionale, anche nel settore delle adozioni.

Le autorità nazionali sono invitate a prendere tutte le decisioni in materia di adozione privilegiando sempre gli interessi del minore, rispettando i suoi diritti fondamentali, nonché tenendo conto in ogni situazione delle circostanze specifiche di ciascun caso. In ogni adozione transfrontaliera si ritiene sarebbe sempre opportuno aver riguardo delle tradizioni culturali e linguistiche del bambino e rispettarle il più possibile. Il minore deve avere, nell'ambito della procedura di adozione, la possibilità di essere ascoltato senza subire pressioni e esprimere il suo parere sulla situazione che lo vede coinvolto, sempre rispettando la sua età e la maturità. Il consenso del minore all'adozione, ogni volta che ciò sia possibile, deve avere la massima importanza.

Importanti considerazioni sono fatte dal Parlamento anche riguardo la famiglia d'origine, ritenendo che le decisioni riguardo l'adozione non possano essere prese senza prima aver sentito i genitori biologici, e semmai, prima che essi abbiano esaurito tutte le vie di ricorso giuridico riguardo alla loro autorità genitoriale e prima che il ritiro dell'autorità genitoriale ai genitori biologici diventi definitivo. In riferimento a ciò le autorità degli Stati membri sono invitate ad adottare tutte le misure necessarie per il benessere del bambino in fase di esaurimento delle vie di ricorso e più in generale durante l'intero iter giudiziario riguardante l'adozione. Ai minori stranieri non accompagnati è dedicato un passaggio importante, in cui si invitano gli Stati membri a “prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati che hanno o richiedono lo status di rifugiato, garantendo loro la protezione, l'assistenza e le cure che tali Stati sono tenuti a fornire in virtù dei loro obblighi internazionali, soprattutto promuovendo misure provvisorie di affidamento alle famiglie”. In relazione alla cooperazione in materia di adozione si richiede una più stretta collaborazione tra le autorità competenti, attraverso anche la creazione di una efficace rete europea di giudici e autorità specializzate in materia di adozione così da riuscire a facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche, particolarmente utile quando l'adozione implica un elemento

<sup>5</sup> Conferenza dell'Aja, [Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale](#), 29 maggio 1993.

straniero. Il Parlamento osserva, inoltre, quanto sia necessaria una legislazione europea tale da fornire il riconoscimento transfrontaliero automatico ai provvedimenti nazionali di adozione e per questo motivo chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 luglio 2017, sulla base dell'articolo 67 e dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di atto sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato e in conformità del diritto internazionale vigente nel settore”.

## Normativa Nazionale

### Misure di protezione – Minori migranti e minori stranieri non accompagnati

Legge 7 aprile 2017, n. 47, [Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.](#)

Nell'aprile 2017 è stata promulgata la Legge n.47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Sono diverse e importanti le novità introdotte da questo provvedimento, con esse si va nella direzione di un **rafforzamento degli strumenti di tutela** che già sono presenti e garantiti nel nostro ordinamento e allo stesso tempo di una **maggiore omogeneità** nell'applicazione delle disposizioni riguardanti tali soggetti su tutto il territorio nazionale. Viene innanzitutto definito che con l'espressione minori stranieri non accompagnati si fa riferimento ai soggetti minorenni presenti sul territorio dello Stato che non hanno cittadinanza italiana o dell'Unione europea e che si trovano qui presenti per una causa qualsiasi o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Essi sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori con un trattamento paritario a quello riservato ai minori cittadini italiani o europei. Le novità più importanti riguardano tutto il **sistema delle misure di accoglienza e il rafforzamento dei diritti dei minori e delle relative tutele.** [[vedi il commento dedicato alla Legge 47/2017](#)]

### Povertà

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 12 gennaio 2017, [Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.](#)

Con il presente Decreto il Servizio sanitario nazionale assicura, come si legge all'art.1, “attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni”, i **livelli essenziali di assistenza**, esplicitati nel testo, in riferimento alla prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera. Essi sono rappresentati dalle **attività, dai servizi e prestazioni** individuati all'interno del presente decreto e degli allegati che ne costituiscono parte integrante. Varie sono le indicazioni riguardanti i minori e si segnalano in particolare alcuni articolo: l'art. 24 che riguarda l'assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie; l'art. 25 in riferimento all'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo; l'art. 32 sull'assistenza sociosanitaria semi-residenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo; l'art. 60 che interessa le persone con disturbi dello spettro autistico. Si segnala, inoltre, il comma 4 dell'art. 63 in riferimento ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale, i quali, anche “se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”.

## Salute

Ministero della Salute, Decreto 3 aprile 2017, [Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri.](#)

In riferimento al fenomeno delle **torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale**, il Ministero della salute, al fine di “garantire la programmazione degli interventi di **assistenza e riabilitazione** nonché per il **trattamento dei disturbi psichici** dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria”, adotta tramite il presente Decreto le Linee guida così da rendere **uniformi le modalità di intervento** su tutto il territorio nazionale. All'art. 1 è specificato che le regioni e le province autonome, con propri provvedimenti, dovranno dare completa attuazione a quanto previsto nelle Linee guida, mantenendo comunque la loro autonomia nell'adottare le soluzioni organizzative ritenute più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione. Ogni anno esse dovranno fornire al Ministero un rapporto sul relativo stato di attuazione, cosicché possa essere predisposto un rapporto a livello nazionale. Varie sono le disposizioni riguardanti i diversi ambiti e le modalità di intervento in riferimento ai diversi soggetti cui sono destinate, si segnalano in particolare quelle riferite ai minori stranieri e ai minori stranieri non accompagnati.

## Giurisprudenza

### **Bullismo - Stalking**

Cassazione penale, sez. V, 27 aprile 2017, n. 28623

La Cassazione per la prima volta riconosce la sussistenza del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., il c.d. stalking, in caso di bullismo in ambito scolastico, confermando le condanne inflitte a quattro ragazzi che, all'epoca dei fatti studenti minorenni di un istituto tecnico, avevano preso di mira per due anni un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, fino al punto di indurlo, dopo essere finito in ospedale, a lasciare la scuola per trasferirsi altrove. Per la Corte, la deposizione della sola persona offesa è valsa come prova in quanto giudicata attendibile, anche alla luce del contesto di indifferenza degli altri compagni di classe e degli insegnanti che non si erano accorti di quanto accadeva.

### **Adozione - Parto in anonimato, Stato di abbandono**

Cassazione civile, Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale nato nella giurisprudenza di merito a seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2013 n. 278, con la quale era stata dichiarata costituzionalmente illegittima la normativa in tema di adozioni (art. 28 Legge 4.5.1983, n.184) nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di voler rimanere anonima, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. In mancanza di una disciplina procedurale circa le modalità di tale interpello, taluni giudici avevano ritenuto precluso l'esame dell'istanza del figlio, mentre altri vi avevano dato corso. La Cassazione ha quindi affermato che, nel silenzio del Legislatore, si debba procedere all'interpello della madre con modalità procedurali tratte dal quadro normativo e dal principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza predetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2017, n. 782

La Corte sottolinea che il principio acquisito, in tema di adozioni, secondo cui il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 Legge 4.5.1983, n.184, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. La dichiarazione di adottabilità, quale rimedio che si configura come soluzione estrema, è pertanto consentita solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale del minore, che devono essere specificamente provati. Nella specie la Corte ha censurato il rigore accertativo della sentenza impugnata, che aveva affermato la condizione di abbandono del minore pur dando atto della volontà dei nonni materni di occuparsi di esso e che aveva ritenuto l'inidoneità genitoriale della madre ad occuparsene in base a un giudizio solo sommario, facente leva sulla condizione di fragilità personale della stessa e di un non meglio esplicitato atteggiamento di freddezza nei confronti del figlio.



## **Ambiente familiare – Maternità surrogata**

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, 24 Gennaio 2017

Dopo la condanna dell'Italia nel 2015 per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea (diritto al rispetto della vita familiare) la Grande Camera, su richiesta del governo italiano, è tornata ad esprimersi sulla vicenda del bambino nato in Russia a seguito di un accordo di maternità surrogata siglato da una coppia italiana ed allontanato dalla stessa per essere affidato ai servizi sociali sei mesi dopo il suo arrivo in Italia (in seguito all'apertura di un fascicolo penale nei confronti dei coniugi per "alterazione dello stato civile", art. 567 del codice penale, per "uso di atto falso", art. 489 del codice penale, e per violazione della normativa in tema di adozione), ribaltando la decisione precedentemente adottata. La Corte, ricordato come l'art. 8 della Convenzione non garantisca il diritto di adottare e non tuteli il desiderio di creare una famiglia, ma piuttosto implichi l'esistenza di una situazione di fatto in cui siano riconoscibili concreti legami di tipo familiare, anche in assenza di legami biologici o di un legame riconosciuto giuridicamente a condizione che sussistano legami personali effettivi, ha ritenuto che - malgrado l'accertata esistenza di un progetto genitoriale e la qualità dei legami affettivi - nel caso di specie l'assenza di legami biologici tra il minore e gli aspiranti genitori (risultata dal test del DNA ordinato dal Tribunale per i minorenni nell'ambito del procedimento di adottabilità), la breve durata della relazione con il minore e l'incertezza dei legami dal punto di vista giuridico impediscano di ritenere che tra la coppia ed il minore vi sia stata vita familiare. In conclusione, la Grande Camera, con una maggioranza di 11 voti contro 6 ha riconosciuto che il comportamento delle autorità italiane nel disporre l'allontanamento del minore dalla coppia fosse sostenuto da ragioni rilevanti e sufficienti nel rispetto del principio di proporzionalità, escludendo pertanto la violazione dell'art. 8 della Convenzione da parte dell'Italia.

## **Misure di protezione – Affidamento condiviso**

Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27

Con questa pronuncia la Corte ha l'occasione di ribadire il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui nei procedimenti di separazione l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l'altro) costituisce il regime ordinario di affidamento. Detta regola, precisa la Corte, non è impedita dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, salvo quando ciò sia pregiudizievole per l'interesse dei figli e cioè quando il rapporto tra i genitori alteri e ponga in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. Ne consegue che la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore.

## **Misure di protezione – Ascolto del minore**

Cassazione civile, sez. I, 27 marzo 2017, n. 7762

Il risultato dell'audizione di una minore quattordicenne nell'ambito di un procedimento di riconoscimento della paternità, che si sia opposta con decisione a detto riconoscimento, deve essere apprezzato dal giudice del merito nella valutazione, in concreto, del suo interesse a realizzarsi nel contesto delle relazioni affettive che consentano uno sviluppo armonico della sua identità sotto il profilo psichico, culturale e relazionale. Secondo la Corte, fermo restando che le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse del minore, possono non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, la minimizzazione delle dichiarazioni - ritenuta nel caso concreto ancor più grave in presenza del giudizio di maturità della giovane espresso nella sentenza impugnata - finirebbe per rendere l'audizione un adempimento meramente formale.

## **Famiglie omogenitoriali – Filiazione e adozione**

### **Corte appello Palermo, sez. I, 11 aprile 2017**

Secondo la massima della sentenza, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 20 ottobre 2016 n. 225, il giudice deve verificare se l'interruzione dei rapporti tra il genitore c.d. sociale (ovvero il genitore non biologico) e i figli dell'ex partner costituisca una condotta pregiudizievole per l'interesse dei minori ex art. 333 c.c.. La Corte Costituzionale, con la sentenza predetta, aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 ter c.c. in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., ed all'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 8 della Convenzione europea (diritto al rispetto della vita familiare), ritenendo che nel nostro ordinamento non esista un vuoto di tutela quanto all'interesse del minore a mantenere i rapporti con gli adulti di riferimento che non siano suoi parenti (nella specie, con la ex compagna della madre biologica), dovendosi ricorrere in queste ipotesi all'art. 333 c.c.. Detta norma dispone infatti che in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio - tra le quali va ricondotta l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti - possano essere adottati tutti i provvedimenti convenienti nel caso concreto.

### **Tribunale Minorenni di Firenze, 8 marzo 2017, Pres. Laera, Relatore Lupo**

Il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di riconoscimento dell'adozione di due fratelli, minori di età, pronunciata da parte di una Corte britannica a favore di una coppia di uomini italiani, facendo applicazione della disciplina del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni di cui all'articolo 36 comma 4 della Legge 4.5.1983, n.184, secondo il quale l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni deve essere riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché conforme ai principi della Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993 (Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale), sottolineando, fra l'altro, che il provvedimento straniero di cui era chiesto il riconoscimento non fosse contrario né all'ordine pubblico inteso come ordine pubblico internazionale, né ai principi fondamentali che regolano nel nostro ordinamento il diritto di famiglia e dei minori valutati in relazione al superiore interesse del minore.

### **Corte appello Trento, sez. I, 23 febbraio 2017, Pres. Relatore Zattoni**

Secondo la Corte territoriale l'assenza di un legame genetico fra due minori e il padre non biologico non rappresenta un ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione accertato dal provvedimento del giudice straniero, dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato. Ai fini del riconoscimento devono essere considerati, secondo gli insegnamenti della richiamata Cassazione n. 19599/2016 "l'importanza assunta a livello normativo del concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento giuridico al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell'istituto dell'adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite".